
Tax Weekly Roundup

Giovedì 24 aprile 2025

Nr. 17 - 2025

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di aprile in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Decreto Acconti in G.U.
2. Detrazione IVA: necessaria la registrazione della fattura
3. Compensi esteri da opere dell'ingegno: non tassati in Italia se percepiti da soggetti non residenti
4. L'erede fattura con IVA il compenso spettante al defunto
5. Corrispettivo del manager e cessazione del rapporto di lavoro: modalità di tassazione del patto di non concorrenza
6. Salvo il credito per le imposte assolte all'estero anche se il reddito estero non è indicato nella dichiarazione
7. Ricercatrice iscritta all'Aire e residente nei Paesi Bassi: esenti i redditi conseguiti in Italia
8. Detrazione IVA negata anche in assenza di una vera frode
9. *Management fees* estere con credito d'imposta

Decreto Acconti in G.U.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 il decreto-legge del 23 aprile 2025, n. 55, contenente disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025, che entra in vigore il 24 aprile 2025.

Viene così sterilizzata la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 4, del DLgs n. 216/2023, che dispone che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni che prevedevano la riduzione da 4 a 3 delle aliquote IPREF per scaglioni di reddito.

Di conseguenza, per la determinazione degli acconti per il 2025 si sarebbe dovuta tenere in considerazione la disciplina in vigore per l'anno 2023.

Detrazione IVA: necessaria la registrazione della fattura

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 aprile 2025, n. 115, ha chiarito che la mancata registrazione delle fatture passive inibisce il diritto alla detrazione IVA.

Nel caso di specie una fattura di acquisto ricevuta nel 2023 non era stata annotata nel registro IVA anno 2023 né riportata nel sezionale IVA relativo alle fatture ricevute nel 2023 e registrate nel 2024

entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2023.

L'imposta detraibile non era stata neppure inserita nella dichiarazione annuale IVA riferita al 2023, per mero errore materiale.

L'istante, pur riconoscendo di non avere esercitato il diritto alla detrazione nei termini, riteneva possibile recuperare l'IVA tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

Di diverso avviso è stata, invece, l'Agenzia delle Entrate, che già nella Circolare n.1/2018 aveva fornito alcune indicazioni, sulla falsariga di quanto sostenuto dalla CGUE, ossia che il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, previa registrazione della fattura nel registro ai sensi dell'articolo 25 del DPR n.633/1972, dal momento del ricevimento della fattura e al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

Pertanto, seppure in presenza dei requisiti che ne conferiscono il diritto, il contribuente che non abbia provveduto a detrarre l'imposta può recuperarla presentando una dichiarazione integrativa a favore; tuttavia, quest'ultima può essere validamente presentata per il recupero dell'IVA non detratta, solo qualora il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, per errore, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

Infine l'Agenzia ha precisato che l'omessa registrazione nei termini delle fatture di acquisto, è punita con la sanzione di cui all'articolo 6, comma 1, del DLgs n. 471/1997.

Compensi esteri da opere dell'ingegno: non tassati in Italia se percepiti da soggetti non residenti

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 aprile 2025, n. 112, ha chiarito che i compensi erogati da una società estera e percepiti da un soggetto non residente per l'utilizzazione di opere d'ingegno, non essendo prodotti in Italia, non sono soggetti a imposizione nel nostro Paese e non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi.

Una contribuente, fiscalmente residente all'estero e iscritta all'Aire, ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare ai compensi ricevuti come erede da una società degli autori estera e già tassati alla fonte nel Paese estero.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, posta la qualificazione interna dei redditi in questione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera g), del TUIR, che ai fini della valutazione della territorialità occorre fare riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, che considera imponibili in capo ai non residenti i redditi diversi derivanti da attività svolte in Italia e da beni che si trovano in Italia.

Inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che nel caso di specie non risulta realizzata neanche la condizione prevista dall'articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR, che considera imponibili in capo ai non residenti i compensi per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno se corrisposti da soggetti residenti in Italia.

Nel caso specifico, i compensi in esame, percepiti dalla signora in qualità di erede, rientrerebbero, quali redditi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir.

Ciò detto, l'Agenzia ha osservato che i redditi corrisposti da una società degli autori estera non possono essere considerati come prodotti in Italia, dal momento che non ricorrono le condizioni previste dall' articolo 23 del TUIR.

Difatti, tali redditi non risultano derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato italiano o da beni che si trovano nel territorio stesso né risultano corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente nel nostro Paese o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

Dunque, a decorrere dall'annualità in cui la contribuente risulterebbe residente all'estero, i compensi economici, corrisposti all'istante dalla società estera degli autori, non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia, né indicati nelle dichiarazioni dei redditi da presentare.

L'erede fattura con IVA il compenso spettante al defunto

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 22 aprile 2025, n. 118, ha chiarito che il contribuente che, in qualità di erede, percepisce il compenso spettante al padre deceduto che aveva chiuso la partita IVA, per assolvere correttamente gli obblighi fiscali deve riaprire la partita IVA del professionista, emettere la fattura relativa al compenso incassato ed effettuare tutti gli altri adempimenti relativi all'incasso.

Nel caso in esame, l'istante ha fatto presente di aver percepito, in qualità di erede, un compenso professionale, al netto dell'IVA, spettante al defunto per le prestazioni professionali dallo stesso rese nei confronti del committente, società nel frattempo fallita.

Nel mentre, però, la partita IVA del professionista è stata chiusa, e di conseguenza si trattava di capire se le somme percepite fossero o meno soggette ad imposta e, chi le dovesse certificare.

In via preliminare, l'Agenzia ha rilevato come l'attività del professionista non possa considerarsi cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, compresa la fatturazione di prestazioni rese.

Quest'ultime, come noto, si ritengono effettuate al momento della materiale esecuzione della prestazione, che determina il fatto generatore del tributo e, dunque, l'imponibilità dell'operazione.

Di conseguenza, l'articolo 6, comma 3, del DPR n. 633/1972, deve essere letto nel senso che il conseguimento del corrispettivo non determina l'evento generatore dell'Iva, bensì solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione.

Venendo al caso di specie, appurato che le somme in questione sono da assoggettare ad IVA, occorre verificare chi debba emettere la fattura.

Dal momento che la partita IVA era stata chiusa anticipatamente dal defunto, sussiste l'obbligo dell'erede di provvedere a fatturare la prestazione da questi eseguita, non già in nome proprio, ma in nome del defunto.

Corrispettivo del manager e cessazione del rapporto di lavoro: modalità di tassazione del patto di non concorrenza

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di intervento del 17 aprile 2025, n. 111, ha esaminato il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte da società italiane a non residenti a fronte del patto di non concorrenza.

Il corrispettivo percepito dal manager in occasione della cessazione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla sfera di operatività dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, il quale dispone la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente.

Ipotesi che determina l'assoggettamento a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

In via di principio, il paragrafo 2.4 del Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE chiarisce che ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell'interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l'attività è stata esercitata.

Tuttavia, con riferimento agli emolumenti derivanti dall'obbligo di non concorrenza, il Commentario all'articolo 15 del Modello di Convenzione OCSE ha chiarito che la ripartizione della potestà impositiva tra Stati dipende

dall'effettiva importanza che la conclusione di un patto di non concorrenza con un ex dipendente assume nell'ottica della gestione aziendale: in particolare, nell'ipotesi in cui si tratti, di fatto, di una remunerazione differita per attività lavorative svolte mentre era ancora in corso il rapporto (ciò avviene, tipicamente, ove l'obbligo di non concorrenza assunto dall'ex dipendente rivesta poca o nessuna importanza per il datore di lavoro), si applicano le regole ordinarie dell'art. 15 in tema di lavoro subordinato.

Nella situazione esaminata nella risposta in commento il patto di non concorrenza rispondeva a una reale esigenza di protezione aziendale, essendo finalizzato alla necessità di assicurare che l'ex manager non assumesse incarichi direttivi in altre aziende.

L'Agenzia delle Entrate ha così concluso, anche in questo caso in linea con il Commentario, che le somme corrisposte, ancorché teoricamente imponibili in Italia in capo al non residente in virtù dell'articolo 23, comma 2, lett. a), del TUIR, risultano invece esenti in Italia, in quanto imponibili nel solo Stato di residenza del percepiente a norma della disposizione convenzionale sugli "Altri redditi".

Salvo il credito per le imposte assolte all'estero anche se il reddito estero non è indicato nella dichiarazione

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 10642, depositata il 23 aprile 2025, ha statuito che non decade dal diritto di scomputare le imposte pagate all'estero da quelle dovute in Italia il contribuente che non ha fatto valere il suo diritto nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui il reddito estero è stato prodotto.

Una contribuente aveva prodotto redditi all'estero negli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, ma aveva poi scomputato tutto il credito maturato in relazione a queste annualità nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2014.

Tale comportamento non era stato ritenuto corretto dall'Agenzia delle Entrate, che aveva proceduto con la liquidazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e l'emissione di una cartella di pagamento.

La questione era stata oggetto di due giudizi di merito, il primo favorevole per l'erario e il secondo per il contribuente.

Investita della questione, la Suprema Corte ha riconosciuto le ragioni del contribuente, argomentando come segue.

In primis, l'articolo 165 del TUIR che dispone, al comma 4, che la detrazione dell'imposta estera da quella interna debba essere calcolata nella dichiarazione di competenza, ovvero quella relativa al periodo d'imposta nel quale è stato prodotto il reddito estero cui si riferisce l'imposta da scomputare, sarebbe vincolante solo in relazione all'obbligo di computare l'imposta estera detraibile (sulla base di reddito prodotto all'estero, reddito complessivo, ecc.) in riferimento ai dati dell'annualità in cui il diritto alla detrazione è sorto.

La mancata indicazione del credito nella dichiarazione di competenza non deve, invece, avere conseguenze sull'importo della detrazione, né a monte sulla spettanza della stessa, la quale può essere fatta valere nell'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del Codice civile.

Inoltre, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l'omessa indicazione in questa del reddito estero non possono operare come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta ex art. 165 del TUIR.

Ciò vale nonostante la previsione dell'articolo 165, comma 8 del TUIR, che lascerebbe intendere il contrario, perché manca nella norma una esplicita comminatoria di decadenza.

Da ultimo, i giudici hanno posto alla base della loro decisione un obbligo internazionale incondizionato assunto dallo Stato italiano di consentire l'eliminazione della doppia imposizione in presenza di redditi prodotti all'estero da contribuenti residenti.

Ricercatrice iscritta all'Aire e residente nei Paesi Bassi: esenti i redditi conseguiti in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 aprile 2025 n. 113, ha chiarito che

una ricercatrice, residente nei Paesi Bassi e iscritta all'Aire, può usufruire dell'esenzione fiscale in Italia per i redditi da ricerca conseguiti presso un'università italiana per un massimo di due anni, a condizione di soddisfare i requisiti della Convenzione.

La stessa può, altresì, richiedere a determinate condizioni il rimborso delle imposte già versate entro 48 mesi dalla data della ritenuta.

Il caso in esame trae origine dalla richiesta formulata dall'istante finalizzato ad avere chiarimenti in ordine all'applicabilità dell'esenzione, prevista dall'articolo 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Paesi Bassi, al suo caso.

A questo proposito, la stessa ha evidenziato di aver iniziato un contratto di lavoro subordinato a termine con un'università italiana per attività di ricerca. Nonostante risieda nei Paesi Bassi, l'istante si reca in Italia per un massimo di 40 ore annuali per svolgere questa attività.

L'università, dal canto suo, applica l'Irpef e le addizionali regionali e comunali sul compenso, in base all'articolo 15 della Convenzione, che prevede l'assoggettamento del reddito in Italia e il riconoscimento di un credito d'imposta nei Paesi Bassi.

Tanto detto, la contribuente ha richiesto se l'articolo 20 della Convenzione, che prevede la non imponibilità in Italia per un periodo massimo di due anni per i redditi da ricerca, sia applicabile alla propria situazione e come possa richiedere il rimborso delle imposte già pagate.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, assumendo la residenza fiscale della contribuente nei Paesi Bassi, l'imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia.

Tuttavia, dal momento che l'articolo 20 della Convenzione stabilisce che le remunerazioni per attività di ricerca non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il ricercatore sia residente nell'altro Stato e si rechi in Italia solo per tali attività, l'esenzione è applicabile al caso proposto.

La contribuente, infatti, ha fornito il contratto di lavoro con l'università, confermando la sua posizione. Pertanto, può beneficiare dell'esenzione per un massimo di due anni.

Con riferimento al fatto che l'università abbia già tassato alla fonte i compensi in questione, l'Agenzia sottolinea che i sostituti d'imposta possono applicare l'esenzione se il contribuente presenta la documentazione necessaria.

Tuttavia, non sono obbligati a farlo e possono continuare a tassare secondo la normativa interna. La contribuente ha tuttavia la possibilità di richiedere il rimborso delle ritenute eccedenti entro 48 mesi dalla data della ritenuta.

Detrazione IVA negata anche in assenza di una vera frode

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 9919, depositata il 16 aprile 2025, ha statuito che al cessionario può essere disconosciuta la detrazione dell'IVA se egli sapeva o non poteva non sapere che l'IVA addebitata in rivalsa non era stata pagata, o non sarebbe stata pagata dalla controparte contrattuale.

Nel caso esaminato, vari indizi lasciavano supporre che la vicenda potesse inserirsi in un contesto di evasione fiscale:

- la società che risultava non aver versato l'IVA era partecipata dal marito della cessionaria e dal cognato;
- la stessa società risultava avere sistematicamente omesso il pagamento del l'IVA per importi, tra l'altro, penalmente rilevanti. Ciò generava un "salto di imposta"

che comprometteva il principio di neutralità.

Pertanto, nel caso emergevano presunzioni che consentivano di riferire al cessionario un atteggiamento soggettivo connotato dalla conoscenza del mancato versamento dell'IVA addebitata in rivalsa dal cedente.

Si era in presenza di una situazione di evasione, che ha reso legittimo disconoscere la detrazione.

Management fees estere con credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 aprile 2025, n. 116, ha chiarito che le *management fees* pagate da una società egiziana a una società di ingegneria italiana non seguono la regola territoriale dell'articolo 22 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Egitto, che prevede l'imposizione nel solo Stato di residenza del percipiente.

Detti compensi non seguono nemmeno la regola territoriale dell'articolo 7 sugli utili delle imprese e, non potendosi versare in una situazione di mancata individuazione del potere impositivo, devono ritenersi imponibili in entrambi gli Stati, con conseguente diritto della società italiana a scomputare dall'IRES il prelievo subito in Egitto, in quanto definitivo, a norma dell'articolo 165 del TUIR.

Nel caso in esame le prestazioni erano relative a un progetto di sviluppo di un impianto effettuate dall'Italia. La società aveva una stabile organizzazione in Egitto, non coinvolta nello sviluppo dell'impianto.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi



I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di aprile 2025

Governance a prova di rating: il tax control framework come nuovo parametro ESG

In un tempo in cui la sostenibilità non è più solo un valore etico, ma un criterio concreto di valutazione imprenditoriale, il legame tra trasparenza fiscale, governance e rating ESG emerge con forza crescente. Le imprese non possono più permettersi di gestire il rischio fiscale come una mera compliance passiva: devono renderlo parte integrante della propria strategia di sostenibilità se vogliono accedere a capitali più favorevoli, migliorare la propria reputazione e, non da ultimo, attrarre investitori.

[→ Leggi di più](#)

Caso Meta e imponibilità IVA delle operazioni permutative

Meta torna sotto la lente di ingrandimento per la gestione dei dati personali, questa volta non violati, ma utilizzati quali strumento di corresponsione per l'utilizzo della piattaforma. Tali dati sono diventati la nuova moneta di scambio e ciò ha portato alla contestazione fiscale nostrana in tema di imposte indirette, nella specie IVA, applicabile qualora si sussumano i dati personali quali effettivo corrispettivo.

[→ Leggi di più](#)

La smaterializzazione della stabile organizzazione

La nuova economia digitale, se da un lato ha incentivato la crescita economica di numerosi Paesi abbattendo i confini territoriali, dall'altro ha generato significative difficoltà di inquadramento ai fini fiscali. Ciò ha reso indispensabile il ripensamento dei tradizionali modelli impositivi, ormai inadeguati rispetto ai nuovi scenari digitali. Un esempio di questa trasformazione riguarda il concetto di stabile organizzazione, storicamente legato a un criterio fisico, che oggi attraversa un complicato processo di dematerializzazione.

[→ Leggi di più](#)

Non abusivo il leveraged cash out con valide ragioni extra-fiscali

Con l'ordinanza n. 6741 del 14 marzo 2025, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di leveraged cash out, statuendo la legittimità di detto schema operativo qualora non sia motivato esclusivamente da un risparmio di imposta ma, viceversa, presenti valide ragioni extra-fiscali non marginali, caratterizzate sia dalla sostanza economica che dalla volontà dei soci di procedere al riassetto societario del gruppo.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di aprile 2025

Elusione riqualificata in Evasione: il gioco delle tre carte?

Con la recente ordinanza n. 8712, depositata il 2 aprile 2015, la Suprema Corte affronta un caso ritenuto sussumibile dai Giudici di merito, oltre che dall'Amministrazione finanziaria, tra le ipotesi di elusione fiscale / abuso del diritto. Al riguardo, nel correggere la motivazione resa dal Giudice di appello, la Cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui non è preclusa la riqualificazione della fattispecie da elusiva/abusiva in evasione. Con tale riqualificazione non si realizza – secondo la Corte – alcun documento al diritto di difesa perché i fatti posti a base dell'accertamento restano intatti, mutando solo la sussunzione giuridica senza alcuna lesione del contraddittorio. Una tesi che desta più di una perplessità.

[→ Leggi di più](#)

CEDU, la normativa italiana in materia di accessi e ispezioni fiscali viola la Convenzione

Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l'Osservatorio Compliance 231 nell'ambito della rubrica mensile "Focus Penale Tributario". Con la sentenza resa il 6 febbraio 2025 all'esito del giudizio Italgomme Pneumatici s.r.l. e

altri c. Italia, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sul delicato tema dell'accesso e delle ispezioni condotte presso locali commerciali, sedi legali o locali adibiti ad attività professionali, nonché dell'esame e del sequestro (o copia, ove si tratti di documentazione in formato digitale) delle scritture contabili e di altri documenti rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale operati ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633/1972.

[→ Leggi di più](#)

Utilizzabili le prove acquisite irruzialmente nel processo penale

Con la recente sentenza n. 8452/2025 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del tema dell'utilizzabilità ai fini fiscali di elementi probatori irruzialmente acquisiti. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui l'irruzialità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. L'inutilizzabilità si verifica soltanto in caso di lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Fringe benefit auto aziendali: il nuovo regime di tassazione dal 1° luglio 2025

Per le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate ai dipendenti entro il 30 giugno 2025 si applica la vecchia disciplina fiscale in materia di fringe benefit. La conferma arriva dalla legge di conversione del decreto bollette (DL 19/2025), approvato in via definitiva dal Senato il 23 aprile 2025 e ad oggi in attesa di pubblicazione in GU. Questo significa che non si applica il nuovo regime di tassazione introdotto dalla Legge di Bilancio.

[→ Leggi di più](#)

Correttivo sugli acconti IRPEF 2025 in GU

Acconti IRPEF 2025 calcolati con tre aliquote e non più con quattro. È quanto prevede il decreto-legge n. 55/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025, che risolve il "pasticcio" legislativo derivante dal mancato coordinamento tra il DLgs n. 216/2023 e la legge n. 207/2024, in

relazione alla riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre prevista, inizialmente, solo in via temporanea per il 2024 per poi essere stata stabilizzata a regime dal 2025. Si evita così che i contribuenti effettuino un versamento di fatto non dovuto, in considerazione della riduzione degli scaglioni IRPEF.

[→ Leggi di più](#)

13 giugno 2025: scade il termine per prestare la garanzia da parte dei soggetti extra-UE già nel Vies

Scade il 13 giugno 2025 il termine ultimo per la presentazione della garanzia da parte dei soggetti extra-UE o residenti in uno Stato aderente al SEE operano in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale e che sono già iscritti al VIES per continuare ad effettuare operazioni intra-UE.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |